

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 2/05/2007, N. 018

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi e finalita')

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.

2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversita' e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonche' dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:

- a) mantenere, migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;
- b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonche' creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;
- c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l'utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;
- d) individuare nella gestione forestale, improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversita' degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella rete Natura 2000;
- e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;

f) favorire, laddove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo turistico del territorio boschivo regionale.

3. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in Regione, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, e' riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non e' concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3 bis. Restano fermi per i premi da erogare nell'anno 2012 i criteri e le modalita' gia' adottati con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2010, n. 246 (Definizione delle modalita' e dei criteri per l'assegnazione dei premi annuali previsti dalla legge regionale 9/2007, articolo 1, comma 3, cosi' come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2009, ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo stato, la regione e il fondo edifici di culto, a seguito dell'applicazione degli strumenti di pianificazione (pgf e pfi)).

Note:

1Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009

2Parole sostituite al comma 3 da art. 111, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

3Comma 3 bis aggiunto da art. 111, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 2

(Collaborazione transfrontaliera e transnazionale)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con altre Regioni italiane e con Regioni e Stati esteri.

Art. 3

(Concertazione)

1. La Regione attiva strumenti operativi di concertazione, con facolta' di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, delle categorie economiche, degli ordini e collegi professionali, delle organizzazioni professionali agricole, dei proprietari forestali e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.

2.

(ABROGATO)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 17/2010

Art. 4

(Funzioni della Regione e degli enti locali)

1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione, dalle Province, dalle Comunita' montane e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarieta' e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, erogazione di contributi, nonche' funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprieta' regionale, vivaistica forestale e formazione.

3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.

3 bis. La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' di cui all'articolo 57, puo' avvalersi delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell' articolo 10, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

3 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.

3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalita' e i termini di utilizzo dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.

4. Le Comunita' montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province, nel territorio esterno a quello delle Comunita' medesime, esercitano funzioni in materia di erogazione di contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, di disciplina del transito di cui all'articolo 73 e di conservazione e manutenzione dei monumenti naturali di cui all'articolo 82, comma 4; i medesimi enti locali possono esercitare altresì funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14 e funzioni in materia di protezione della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale.

5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.

6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' riservata alle Comunita' montane e alle Province un'assegnazione annuale da determinarsi con legge finanziaria.

Note:

1Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009

2Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009

3Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009

4Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 2, L. R. 17/2010

Art. 5

(Semplificazione dei procedimenti)

1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento.

2. La Regione per le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonche' le Comunita' montane, le Province e i Comuni per le funzioni trasferite adeguano i rispettivi procedimenti ai principi indicati al comma 1.

2 bis. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalita' prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalita' idraulica di opere esistenti.

3. Sono esclusi dalla procedura della valutazione d'incidenza tutti gli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), posti all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, purché svolti secondo i principi e con gli obiettivi della selvicoltura naturalistica e conformi alle norme fissate dai piani di gestione forestale, ancorché non sottoposti a valutazione di incidenza, o dal regolamento forestale.

4. La valutazione d'incidenza e' dovuta per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 2, lettera a), e 54.

5. Per gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 2, ma previsti da piani di assestamento già sottoposti a valutazione di incidenza, non e' necessaria una nuova valutazione di incidenza.

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 112, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 6

(Definizione di bosco)

1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.

2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 e' effettuata dalla base esterna dei fusti.

3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, cosi' come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.

4. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco.

5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.

Art. 7

(Superfici non considerate bosco)

1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:

a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche;

b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;

c) le colture di alberi di Natale di eta' media inferiore a trenta anni;

- d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di turno inferiore a cinquanta anni, stabilito dal piano di coltura e conservazione approvato dalla Direzione centrale; in difetto di tale piano, non si considerano bosco gli impianti la cui età media è inferiore a trenta anni;
- e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale, limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate, l'originaria coltura agro-pastorale;
- f) nel territorio esterno a quello montano i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni;
- g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
- h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive e i frutteti;
- i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.

Art. 8

(Definizioni terminologiche)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) <<territorio montano>>: il territorio definito dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
- b) <<Direzione centrale>>: la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
- c) <<Direttore centrale>>: il Direttore centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
- d) <<PFR>>: il Piano forestale regionale;
- e) <<PGF>>: il piano di gestione forestale;
- f) <<PFI>>: il piano forestale integrato;
- g) <<PRFA>>: il progetto di riqualificazione forestale e ambientale;
- h) <<regolamento forestale>>: il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 95.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE

Art. 9

(Principi e strumenti. Osservatorio del legno)

1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della selvicoltura naturalistica e tiene conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco, come individuate dall'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'assegnazione di una funzione prevalente a un bosco non può pregiudicare il principio della multifunzionalità e le esigenze di funzionamento del sistema.
3. La pianificazione forestale si attua secondo gli indirizzi del PFR mediante i PGF e i PFI.
4. Al fine di monitorare il settore forestale e la filiera foresta-legno-energia, la Regione istituisce presso la Direzione centrale l'Osservatorio del legno che si avvale del Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR) per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi.

Note:

1Comma 4 sostituito da art. 64, comma 3, L. R. 17/2010

Art. 10

(Piano forestale regionale)

1. Il PFR predisposto dalla Direzione centrale contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale, tenuto conto delle finalità di valorizzazione economica, di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversità e di mantenimento della funzionalità ecologica.
2. Il progetto del PFR viene sottoposto preliminarmente al parere della competente Commissione del Consiglio regionale che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale e costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale.

Note:

1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 60, L. R. 22/2007

2Comma 1 sostituito da art. 113, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 11

(Pianificazione delle proprietà forestali)

1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.
2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF o il PFI redatti da dottori agronomi e dottori forestali.
3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.
4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.
5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 50 ettari per le proprietà pubbliche e a 200 ettari per le proprietà private; per superfici inferiori rispettivamente a 50 e 200 ettari la pianificazione è facoltativa, può assumere un carattere semplificato ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
- 5 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento forestale la pianificazione facoltativa con carattere semplificato di cui al comma 5 è effettuata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Il PFI è lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, di proprietà anche di soggetti diversi, secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
7. I PGF e i PFI, redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati dalla Direzione centrale.
8. La Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento, eroga, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in vigore dall'1 dicembre 2009, i contributi per la redazione dei PGF e dei PFI ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la pianificazione forestale è obbligatoria ai sensi del comma 5.
9. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, le Comunità montane e le Province possono finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 50 ettari anche non accorpati.
10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF e dei PFI approvati.

Note:

1Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010

2Comma 8 sostituito da art. 64, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010

Art. 12

(Progetto di riqualificazione forestale e ambientale)

1. Il PRFA e' lo strumento per l'esecuzione delle attivita' di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai principi della selvicoltura naturalistica ed e' redatto da dottori agronomi e dottori forestali. In assenza di pianificazione le suddette attivita' devono rispettare le prescrizioni del regolamento forestale.
2. Il PRFA e' obbligatorio per la proprieta' pianificata, fatti salvi i casi previsti dal regolamento forestale.
3. Per le utilizzazioni forestali sulla proprieta' non pianificata, il regolamento forestale stabilisce le procedure e i limiti oltre i quali il PRFA e' obbligatorio.
4. Il PRFA e' approvato dalla Direzione centrale. Il provvedimento di approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla presente legge o dal regolamento forestale.
5. Nel regolamento forestale sono disciplinati i casi in cui le utilizzazioni forestali sono esenti da ogni formalita' e quelli per i quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione.
6. Le Comunita' montane e le Province erogano contributi per la redazione dei PRFA ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorita', nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la progettazione degli interventi e' obbligatoria ai sensi del comma 2.

TITOLO III

SETTORI DI INTERVENTO

Capo I

Gestione forestale sostenibile

Sezione I

Disciplina delle attivita' di gestione forestale

Art. 13

(Principi)

1. In armonia con le risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, si definisce sostenibile l'uso e la corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali attuati secondo i principi della selvicoltura naturalistica.
2. La selvicoltura naturalistica si caratterizza per un tasso di utilizzazione dei boschi tale da assicurare il mantenimento della biodiversita', della produttivita', della capacita' di rinnovazione, della vitalita' e della possibilita' di svolgere ora e per il futuro le rilevanti

funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale senza danni ad altri ecosistemi.

3. Le attività di gestione forestale sono fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio montano, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, si riconosce alla gestione attiva delle risorse forestali un ruolo importante per garantire la presenza dell'uomo nel territorio montano, sostenere un adeguato sviluppo socio-economico e assicurare la salvaguardia ambientale del territorio.

Art. 14

(Definizioni)

1. Costituiscono attività di gestione forestale i seguenti interventi:

a) le attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti;

b) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale di cui all'articolo 35, e la realizzazione delle vie aeree di esbosco di cui all'articolo 36;

c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all'articolo 54.

2. Le attività di cui al comma 1, che non interrompono la continuità della superficie boscata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, purché previste e autorizzate dalla normativa vigente e sempreché non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, rientrano tra le opere di bonifica, antincendio e conservazione.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 114, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 15

(Taglio colturale)

1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), a prescindere dalle modalità di conduzione delle stesse e non sono soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2.

(ABROGATO)

3. Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalita' per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico.

Note:

1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 7, lettera a), L. R. 17/2010

2Comma 2 abrogato da art. 64, comma 7, lettera b), L. R. 17/2010

3Comma 3 sostituito da art. 64, comma 7, lettera c), L. R. 17/2010

Art. 16

(Divieti e deroghe)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale puo' autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumita', ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalita' selvicolturali.

3. Sono fatti salvi i casi previsti dai PGF e dai PFI approvati.

3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso e' finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.

Note:

1Rubrica dell'articolo modificata da art. 64, comma 8, lettera a), L. R. 17/2010

2Comma 2 sostituito da art. 64, comma 8, lettera b), L. R. 17/2010

3Comma 3 bis aggiunto da art. 64, comma 8, lettera c), L. R. 17/2010

Art. 17

(Sanzioni)

1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalita' per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore e' calcolato in percentuale, sulla base del valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalita' per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale; i valori, i parametri e i criteri di riferimento per il calcolo del danno provocato sono individuati dal medesimo regolamento.
2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalita' per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, il risarcimento dell'eventuale danno economico e' valutato e risolto per i boschi di proprieta' pubblica nell'ambito delle procedure di verifica finale disciplinate dal regolamento forestale e, per i boschi di proprieta' privata, nell'ambito del diritto privato.
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalita' per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in quanto effettuato secondo le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 16; in tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.
- 5.

(ABROGATO)

Note:

1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010

2Parole sostituite al comma 2 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010

3Parole sostituite al comma 4 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010

4Comma 5 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

5Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2012

Art. 18

(Misure per favorire la biodiversita')

1. La conservazione della biodiversita' si basa sulla salvaguardia e sulla gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura naturalistica.

2. Ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversita' e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti o con cavita' secondo le modalita' stabilite dal regolamento forestale.

3. Il rilascio dei soggetti arborei di cui al comma 2 non deve determinare rilevanti incompatibilita' di natura economica e fito-sanitaria o in termini d'incolumita' pubblica.

Art. 19

(Certificazione forestale)

1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione incentiva l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonche' promuove l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualita' del legname regionale.

1 bis. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonche' per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.

1 ter. La domanda di contributo di cui al comma 1 bis e' presentata alla Direzione centrale con le modalita' e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 24/2009

2Comma 1 bis aggiunto da art. 64, comma 11, L. R. 17/2010

3Comma 1 ter aggiunto da art. 64, comma 11, L. R. 17/2010

Art. 20

(Contributi)

1. Allo scopo di promuovere le attivita' di gestione forestale di cui all'articolo 14, le Comunita' montane e le Province erogano contributi per i seguenti interventi:

a) (ABROGATA);

b) conversione di cedui ad alto fusto;

c) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamita';

d) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione;

e) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' realizzazione della viabilita' forestale di cui all'articolo 35;

f) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalita' turistiche, ricreative o sportive;

g) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE;

h) (ABROGATA);

i) (ABROGATA);

2. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono finalizzate a migliorare, secondo gli orientamenti e gli indirizzi tecnici previsti nel regolamento forestale, lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco di cui all'articolo 15, comma 3. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono finalizzate all'incremento della superficie boscata nelle aree di pianura.

3. Qualora durante l'esecuzione degli interventi oggetto di contributo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il beneficiario incorra in sanzioni amministrative pecuniarie, l'erogazione del contributo e' sospesa fino al termine del procedimento sanzionatorio; qualora l'importo complessivo delle sanzioni pagate superi il 3 per cento del contributo, lo stesso non e' erogato.

4. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera d), e' fatto obbligo di non effettuare, sui terreni oggetto dell'impianto, trasformazioni colturali per un periodo di trenta anni, a partire dalla data dell'impianto; nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.

5. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera g), e' fatto obbligo di non effettuare trasformazioni colturali sui terreni interessati per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data del miglioramento ambientale; nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.

6.

(ABROGATO)

7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), sono i proprietari dei terreni o soggetti delegati.

8. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), e), f), g) e i), e' assegnata priorit  agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.

9. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera d), e' assegnata priorit  ai soggetti, proprietari dei terreni o soggetti delegati, certificati ai sensi dell'articolo 19.

10.

(ABROGATO)

Note:

1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 46, L. R. 30/2007

2Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 41, lettera b), L. R. 17/2008

3Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010

4Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010

5Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010

6Comma 2 sostituito da art. 64, comma 13, lettera b), L. R. 17/2010

7Comma 6 abrogato da art. 64, comma 13, lettera c), L. R. 17/2010

8Parole soppresse al comma 7 da art. 64, comma 13, lettera d), L. R. 17/2010

9Parole soppresse al comma 8 da art. 64, comma 13, lettera e), L. R. 17/2010

10Comma 10 abrogato da art. 64, comma 13, lettera f), L. R. 17/2010

11Parole soppresse al comma 5 da art. 115, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 21

(Gestione del patrimonio forestale di propriet  degli enti pubblici)

1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di propriet  regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.

1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di propriet  regionale gi  affidato alla medesima con precedenti atti.

2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di propriet  regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non

prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatiche di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.

3. Gli enti pubblici proprietari di bosco e i gestori delle terre civiche o i soggetti delegati possono svolgere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, secondo le seguenti modalità:

a) vendita in piedi dei lotti boschivi mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;

b) vendita a strada di legname allestito mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;

c) affidamento diretto della gestione e della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, per un periodo non superiore alla validità del PGF o del PFI, a imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 ovvero a società alle quali aderiscono gli enti pubblici proprietari e che forniscono servizi in ambito forestale.

4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.

5. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), possono trovare applicazione l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), e successive modifiche, e l'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

Note:

1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 14, L. R. 17/2010

2Comma 1 bis aggiunto da art. 116, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 22

(Migliorie boschive)

1. Parte delle somme derivanti dalla vendita di materiale legnoso sono impiegate dal proprietario forestale per interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento forestale.

Art. 23

(Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali)

1. Per le attività di pianificazione e progettazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12, nonché per quelle connesse alla gestione forestale di cui all'articolo 14 l'ente pubblico proprietario di bosco si avvale di dottori agronomi e dottori forestali, liberi professionisti ovvero dipendenti dell'ente o in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di cooperazione tra enti pubblici.

1 bis. L'attività di progettazione di cui all'articolo 12 può essere svolta dal personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto e con oneri a carico del proprietario da quantificare secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.

1 ter. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 927 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Entrate derivanti dall'attività di progettazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, svolta dal personale della Direzione centrale e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010>>.

1 quater.

(ABROGATO)

Note:

1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009

2Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009

3Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009

4Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

5Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011

6Parole soppresse al comma 1 ter da art. 117, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 24

(Gestione del patrimonio forestale di proprietà privata)

1. Per i boschi privati non soggetti ai PGF o ai PFI le attività selvicolturali sono effettuate secondo le procedure amministrative e le modalità stabilite dal regolamento forestale.

2. Il personale della Direzione centrale o di altri enti pubblici può fornire, su richiesta di proprietari privati e a titolo non oneroso, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, la propria assistenza tecnica qualora questa non si configuri come attività professionale ai sensi della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore

forestale), e successive modifiche, secondo gli indirizzi operativi stabiliti dal regolamento forestale.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 118, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 24 bis

(Contributi per le utilizzazioni boschive e vendita del legname)

1. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, la Regione eroga contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono i proprietari forestali privati e pubblici, con esclusione della Regione, di boschi situati nel territorio regionale o loro delegati a eseguire i lavori di utilizzazione boschiva, con priorità nell'ordine per le gestioni forestali associate, per le proprietà forestali assoggettate alla certificazione della gestione forestale sostenibile e che attuano le utilizzazioni boschive con affidamento dei relativi lavori finalizzati alla successiva vendita a strada del legname.

3. Con apposito regolamento sono definiti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 64, comma 16, L. R. 17/2010

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 27/2012

Sezione II

Imprese forestali

Art. 25

(Elenco regionale delle imprese forestali)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale.

2. Le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.

Art. 26

(Esercizio delle attivita' selvicolturali)

1. Le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparati agli imprenditori agricoli.

Sezione III

Associazionismo forestale

Art. 27

(Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione riconosce e sostiene forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale gia' esistenti nel territorio montano e promuove la creazione di consorzi e altri organismi associativi, anche temporanei, tra proprietari allo scopo di razionalizzare e migliorare la gestione agro-silvo-pastorale del territorio regionale.

2. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, i soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 25 possono partecipare, per un migliore coordinamento della gestione, ai consorzi e agli altri organismi associativi di cui al comma 1.

Art. 28

(Ruolo degli enti locali)

1. I Comuni o le Comunita' montane individuano i territori d'intervento e attivano, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi associativi.

2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalita' gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilita' agricolo-forestale.

3. Qualora sia impossibile giungere all'individuazione o al reperimento di uno o piu' proprietari dei terreni compresi nell'area oggetto di consorzio e fino a quando tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.

4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalita' gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.

5. Le Comunita' montane e le Province possono svolgere funzioni di coordinamento dei consorzi agro-silvo-pastorali, anche tramite la costituzione di organismi consortili o associativi sovraordinati.

6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi associativi per l'esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.

Art. 29

(Finanziamenti)

1. L'Amministrazione regionale eroga contributi ai consorzi di cui all'articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorit  per i consorzi forestali certificati ai sensi dell'articolo 19.

1 bis. Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalita' di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), e successive modifiche, e all'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonche' norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche, ivi comprese quelle finalizzate alla realizzazione dei piani di ricomposizione particellare.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d'imprese forestali inserite nell'elenco di cui all'articolo 25, purch  costituite da almeno dieci soci.

3 bis. L'Amministrazione regionale, in considerazione della preminente funzione di interesse pubblico svolta dai consorzi forestali pubblici per la salvaguardia e il miglioramento del patrimonio forestale e nel perseguimento degli obiettivi di politica forestale regionale, e' autorizzata a trasferire al Consorzio Boschi Carnici le risorse finanziarie finalizzate a coprire le spese per il personale dipendente impiegato per la gestione della proprieta' consorziata.

Note:

1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 11/2011

2Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 60, lettera b), L. R. 18/2011

3Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 11/2011

4Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011

5 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011

Sezione IV

Vivaistica forestale e materiale di propagazione

Art. 30

(Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)

1. Ai fini della conservazione della biodiversita', la Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di provenienza certificata.
2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonche' all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nel registro dei boschi e delle piante da seme.
3. La Direzione centrale e' autorizzata a sostenere le spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico.

Art. 31

(Produzione di piante forestali)

1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, nonche' di piante arbustive ed erbacee.
2. La produzione di cui al comma 1 e' finalizzata a:
 - a) realizzare impianti d'arboricoltura da legno;
 - b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici e privati;
 - c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi di didattica ed educazione ambientale;
 - d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamita' naturali, agli interventi d'ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e di miglioramento delle aree adibite a verde;
 - e) applicare le disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), e successive modifiche.

3. La Direzione centrale provvede altresì alla manutenzione e alla coltura dei vivai, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine; tra le spese relative sono comprese quelle per l'acquisto, l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.

4. I lavori di cui ai commi 1 e 3 sono eseguiti dalla Direzione centrale nelle forme dell'amministrazione diretta o dei cottimi.

Note:

1 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2008

2 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 3, L. R. 14/2012

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 119, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 32

(Cessione di materiale vivaistico)

1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a privati, vivaisti compresi, a titolo oneroso sulla base di un prezzario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e), ai soggetti privati per interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre calamità naturali, nonché qualora l'importo dovuto sia inferiore a 50 euro l'anno.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2008

2 Articolo sostituito da art. 64, comma 18, L. R. 17/2010

Art. 33

(Norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e successive modifiche, nel rispetto del decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, è data attuazione alla direttiva 1999/105/CE e sono disciplinati criteri e modalità per la raccolta e certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e di moltiplicazione, nonché per la cessione del materiale vivaistico.

Capo II

Funzione produttiva

Art. 34

(Produzione legnosa)

1. La Regione, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali per la difesa dell'ambiente, promuove la produzione di legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche allo scopo di ridurre il tasso di carbonio nell'atmosfera.

Art. 35

(Viabilita' forestale)

1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilita' forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione economica della risorsa forestale, anche a fini turistici, sportivi e ricreativi e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.

2. La viabilita' forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, e' classificata in:

- a) viabilita' forestale principale, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
- b) viabilita' forestale secondaria, caratterizzata da opere temporanee a fondo naturale;
- c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato o vie.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Comunita' montane e le Province esercitano, nel quadro di riferimento previsto dal PFR per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale, le funzioni di pianificazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilita' forestale ed erogano contributi ai proprietari di superfici forestali, con priorit  per quelle certificate ai sensi dell'articolo 19.

Note:

1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 16/2008

Art. 36

(Vie aeree d'esbosco)

1. I procedimenti relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti temporanei di gru a cavo sono disciplinati con il regolamento forestale.

2. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo.

Art. 37

(Meccanizzazione forestale)

1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d'utilizzazione boschiva, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno-energia e all'applicazione di corrette metodologie di lavoro in foresta.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunita' montane e le Province erogano contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 con priorit  correlata alle maggiori entita' delle attivita' di gestione forestale svolte.

2 bis. Nei territori montani, la Regione promuove altres  le attivita' di manutenzione del bosco svolte da persone fisiche proprietarie di boschi, non ascrivibili a imprese del settore forestale di cui all'articolo 25.

2 ter. Ai fini e ai soggetti di cui al comma 2 bis, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un contributo fino al 50 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni strumentali finalizzati alle attivita' di gestione forestale.

2 quater. Le modalita' e i criteri di concessione del contributo di cui al comma 2 ter sono disposti con apposito regolamento.

Note:

1Comma 2 bis aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010

2Comma 2 ter aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010

3Comma 2 quater aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010

Art. 38

(Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione)

1. La Regione, anche ai fini del miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture delle imprese di prima trasformazione del legno, quale contributo alla valorizzazione economica del patrimonio forestale e a completamento della filiera foresta-legno-energia.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunita' montane e le Province erogano contributi alle imprese di trasformazione iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorit  per quelle che utilizzano prevalentemente legname proveniente da foreste certificate e che svolgono la loro attivita' nel territorio montano.

Art. 39

(Valorizzazione delle biomasse legnose a fini energetici)

1. La Regione promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata mediante la realizzazione d'impianti energetici a biomassa legnosa.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province erogano contributi prioritariamente alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali, o loro delegati.

Art. 40

(Mercato del legno)

1. Ai fini di cui all'articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno regionale, l'Amministrazione regionale, attua le azioni necessarie finalizzate all'istituzione del distretto del legno ai sensi della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive modifiche.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti al distretto del legno per le seguenti finalità:

a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all'intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;

b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualità di cui all'articolo 19;

c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali.

2 bis. Ai fini di cui all'articolo 34 e per promuovere lo sviluppo della filiera foresta-legno-energia, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a erogare ai proprietari di superfici forestali, certificate ai sensi dell'articolo 19, contributi in conto capitale per interventi relativi alla viabilità forestale con priorità per i soggetti che aderiscono a un contratto di filiera;

b) a erogare alle imprese di utilizzazione boschiva che aderiscono a un contratto di filiera o a un contratto di rete d'impresa, contributi in conto capitale o interessi per l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture e infrastrutture con priorità, nell'ordine, per le imprese che comprendono come soci imprese boschive, per le imprese certificate ai sensi dell'articolo 19 e per le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;

c) a erogare, alle imprese di trasformazione che aderiscono a un contratto di filiera o a un contratto di rete d'impresa, contributi in conto capitale o interessi per l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture e infrastrutture con priorità per quelle certificate ai sensi dell'articolo 19.

2 ter. L'Amministrazione regionale puo' concedere i contributi di cui al comma 2 bis, lettere b) e c), anche attraverso soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale.

2 quater. Le modalita' e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 bis sono disposti con uno o piu' regolamenti.

Note:

1Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012

2Comma 2 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012

3Comma 2 quater aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012

Art. 41

(Arboricoltura da legno)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) <<arboricoltura>>: la coltivazione di alberi, reversibile al termine del ciclo colturale, in terreni non boscati, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno e biomassa;

b) <<specie forestali a rapido accrescimento>>: le specie coltivate con turni inferiori o uguali a dieci anni.

2. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta; a tal fine le Comunita' montane e le Province erogano contributi a enti e aziende singole o associate, nonche' ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con prioritá alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate.

3. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione redatto da dottori agronomi e dottori forestali.

4. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione del piano, le relative modalita' di approvazione, gli obblighi che ne derivano e le fattispecie esenti.

5. Nei riguardi di coloro che contravvengono agli obblighi stabiliti dal regolamento forestale l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.

Capo III

Funzione protettiva e di difesa idrogeologica

Sezione I

Tutela dei boschi

Art. 42

(Trasformazione del bosco)

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco puo' essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversita', con la stabilita' dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarita' della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.
3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.
4. L'autorizzazione non e' necessaria per:
 - a) le trasformazioni del bosco ubicato sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, qualora siano comprese in interventi di regimazione idraulica e di manutenzione ordinaria o straordinaria, approvati dalle competenti autorita';
 - a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);
 - a ter) le trasformazioni del bosco in terreno agricolo di particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6;
 - b) l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 92 del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., e successive modifiche.

Note:

1 Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 64, comma 22, L. R. 17/2010

2 Lettera a ter) del comma 4 aggiunta da art. 120, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 43

(Rimboschimento compensativo)

1. La trasformazione del bosco e' compensata dalla realizzazione, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, di un rimboschimento di superficie equivalente a quella ridotta; l'impianto e' effettuato su terreni non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE o prati stabili come definiti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme

regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche, utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale.

2. In via compensativa il destinatario dell'autorizzazione puo' altresì provvedere, sulla base di uno specifico progetto, al ripristino, anche su proprietà pubbliche, di ambienti prioritari di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione.

3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco puo' effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma e' destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.

4.

(ABROGATO)

4 bis. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco indica anche i modi e i tempi per la compensazione.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010

3 Comma 4 bis aggiunto da art. 64, comma 23, lettera b), L. R. 17/2010

4 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Art. 44

(Garanzie)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco puo' essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.

2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere prescritte o di ripristino.

3. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi della vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.

Art. 45

(Deroghe)

1. Si prescinde dall'intervento compensativo e dalle garanzie di cui all'articolo 44 qualora l'autorizzazione per la trasformazione del bosco sia rilasciata nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

b) realizzazione di opere o interventi che riguardino superfici inferiori a 20.000 metri quadrati nel territorio montano;

c) ripristino, nel territorio montano, dei terreni agricoli abbandonati imboschiti da più di venti anni, di qualunque superficie, per scopi agricoli o naturalistici.

c bis) ripristino di habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE .

Note:

1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 121, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 46

(Divieti e sanzioni)

1. E' fatto divieto di trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, commi 2 e 4.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92; la sanzione e' raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

3.

(ABROGATO)

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Sezione II

Vincolo idrogeologico e per altri scopi

Art. 47

(Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico)

1. Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso e' autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 51 della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalita' di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilita' dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque.

Art. 48

(Casi di esonero dall'autorizzazione)

1. Non e' subordinata all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico l'esecuzione dei lavori di pronto intervento dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Regione 0165/Pres. del 2003.

2. Altre fattispecie d'intervento, di modesta rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia e geologica, esenti da ogni altra formalita' o per le quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione sono disciplinate dal regolamento forestale.

Art. 49

(Garanzie)

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico puo' essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.

2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale e per i casi di esecuzione d'ufficio, trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 44.

Art. 50

(Casi particolari di progettazione)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 48, l'approvazione dei progetti di competenza dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42, comma 1, o comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell'articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulicoforestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonche' alle opere pubbliche di viabilita' forestale, tiene luogo rispettivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2, e dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.

Note:

1Articolo sostituito da art. 64, comma 24, L. R. 17/2010

Art. 51

(Zone esenti dal vincolo idrogeologico)

1. Fino all'entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47. Non sono, altresì, soggette al vincolo idrogeologico le particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6.

2. Le varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al primo periodo del comma 1 sono soggette al preventivo parere vincolante della Direzione centrale. La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47 le zone trasformate.

3. Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.

4. Dopo l'entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 25, lettera a), L. R. 17/2010

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 25, lettera b), L. R. 17/2010

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 52

(Modifica del vincolo idrogeologico)

1. La proposta di modifica dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico è presentata da chiunque vi abbia interesse alla Direzione centrale, corredata di una perizia tecnica predisposta da tecnici abilitati con specifica competenza in materia di tutela del suolo come previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, è pubblicata nella forma dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La proposta di cui al comma 1, subito dopo la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi. Del deposito è data notizia con apposito avviso pubblicato nell'albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni, cui segue il provvedimento di modifica del vincolo idrogeologico.

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

4 Parole sostituite al comma 3 da art. 124, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Art. 52 bis

(Modifica del vincolo per altri scopi)

1. Per la modifica dei perimetri delle aree soggette al vincolo per altri scopi di cui all' articolo 17 del regio decreto 3267/1923 , trova applicazione l'articolo 52.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 125, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 53

(Sanzioni)

1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, coloro che trasformano i terreni in altra destinazione d'uso del suolo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 47 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.

2.

(ABROGATO)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 126, comma 1, L. R. 26/2012

Sezione III

Sistemazioni idraulico-forestali

Art. 54

(Definizione)

1. Riconosciuta la funzione protettiva dell'ecosistema forestale e l'importanza della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni idraulico-forestali gli interventi e le opere

che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale, mediante opere e manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.

Art. 55

(Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)

1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche.

2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati d'intesa con le Comunità montane interessate e, nel territorio montano non incluso in quello di competenza delle Comunità medesime, con le Province di Gorizia e Trieste.

Art. 56

(Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)

1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.

2. La manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale è realizzata dalla Direzione centrale in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo.

3. I lavori di cui ai commi 1 e 2 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 100, L. R. 30/2007

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 11/2011

Art. 57

(Lavori di pronto intervento)

1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:

a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;

b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;

c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari.

2. Sono altresì di pronto intervento, di competenza della Direzione centrale, i lavori volti a coadiuvare la Protezione civile regionale e i Comuni interessati, con l'utilizzo delle maestranze dipendenti in amministrazione diretta, per fronteggiare situazioni di emergenza in caso di calamità naturale.

Art. 58

(Modalità di esecuzione dei lavori di pronto intervento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 57 sono realizzati dalla Direzione centrale sulla base di un processo verbale d'urgenza redatto dal direttore del servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, da sottoporre ad approvazione del Direttore centrale, e di una conseguente perizia sommaria delle spese da sostenere.

Capo IV

Funzione ambientale e naturalistica

Sezione I

Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale

Art. 59

(Divieti)

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, è fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e fatti salvi i casi di prelievo legittimamente autorizzati, per le specie animali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento sulla flora e fauna è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere intenzionalmente o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;

e) detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo.

4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.

5. È vietato introdurre nell'ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e successive modifiche.

Art. 60

(Raccolta di specie non elencate nel regolamento)

1. Per le specie della flora diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, è consentita la raccolta secondo i quantitativi e le modalità stabiliti dal regolamento sulla flora e fauna.

Articolo 60 bis

(Norme per la raccolta delle chioccioline)

1. La cattura di esemplari delle specie di chiocciola del genere *Helix* è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dall'1 luglio al 31 marzo di ogni anno per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.

2. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le procedure per le autorizzazioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 27, comma 2, L. R. 16/2008

Art. 61

(Deroghe)

1. In deroga all'articolo 59, puo' essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici e officinali, nonche' la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.
2. Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali e' consentita la deroga di cui al comma 1, le modalita' di raccolta o cattura, le procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.
3. Le Province sono competenti ad autorizzare le deroghe di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il Direttore centrale puo' adottare adeguati provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta o cattura.
5. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e successive modifiche, per quanto concerne in particolare l'elenco delle piante dichiarate officinali ai sensi del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonche' la disciplina e il commercio delle stesse.

Art. 62

(Esclusioni)

1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza.
2. Nessuna limitazione e' posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali.
3. I divieti di cui all'articolo 59, comma 3, relativamente alle specie di interesse regionale non si applicano agli animali allevati in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.

Note:

1Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 63

(Misure a favore della valorizzazione e ulteriori forme di tutela)

1. Ai fini della valorizzazione, salvaguardia e divulgazione della conoscenza relativa alla flora e alla fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, le Comunità montane e le Province erogano contributi per la realizzazione di mostre, convegni o materiale divulgativo a favore di enti pubblici e associazioni.

2. Nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale in materia di parchi e riserve naturali, o nelle zone individuate ai sensi delle direttive comunitarie vigenti in materia di tutela della natura, gli strumenti di pianificazione e i relativi regolamenti possono prevedere ulteriori forme di tutela delle specie della flora e fauna.

Art. 64

(Diritti del proprietario del fondo)

1. La raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l'apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento sulla flora e fauna.

2. Nel medesimo regolamento sono disciplinati le modalità e i termini di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate.

3. La vendita di cui al comma 2 è riservata ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

Art. 65

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.

2. Per la specie della flora di cui all'articolo 60 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni chilo, o frazione, raccolto o detenuto in più rispetto al limite ponderale consentito dal regolamento sulla flora e sulla fauna di cui all'articolo 96. Qualora il medesimo regolamento stabilisca un limite numerico alla raccolta di esemplari di flora, la medesima sanzione si applica per ogni decina, o frazione, raccolta o detenuta in più rispetto a quanto consentito.

2 bis. Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 60 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di chioccioline del genere *Helix* prelevato in più rispetto a quanto consentito. La sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale qualora la cattura sia effettuata nel periodo non consentito.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro amministrativo.

4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie alloctona immesso nell'ambiente naturale. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

6.

(ABROGATO)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 7/2008

2 Parole sostituite al comma 5 da art. 22, comma 2, L. R. 7/2008

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 3, L. R. 16/2008

4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 17/2008

5 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Art. 66

(Vigilanza)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento provvedono altresì le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche.

2. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, le guardie giurate volontarie devono essere munite di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

Sezione II

Tutela degli ecosistemi forestali

Art. 67

(Aree forestali di elevato valore naturalistico)

1. La Regione individua, attraverso il PFR, un adeguato numero di aree forestali di elevato valore biologico e naturalistico, di sua proprieta' o, previo accordo, di altri proprietari, da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonche' per elaborare specifici sistemi di gestione.

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 127, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 68

(Finalita' e criteri per l'individuazione)

1. L'individuazione delle aree di cui all'articolo 67 e' finalizzata a consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l'effettuazione di ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la misurazione e conservazione della biodiversita' con riferimento anche alle risorse genetiche e l'analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.

Art. 69

(Divieti)

1. L'ente pubblico proprietario o gestore, per esigenze di tutela ambientale e naturalistica, puo' vietare o disciplinare l'accesso alla proprieta' e altre attivita' incompatibili con la sua conservazione.

Art. 70

(Sanzioni)

1. La violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'articolo 69 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 300 euro.

2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dalla competente amministrazione.

3.

(ABROGATO)

Note:

1Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Sezione III

Disciplina del transito con mezzi a motore

Art. 71

(Divieti di circolazione e sosta)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada.

2. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilita' forestale di cui all'articolo 35, le strade aventi finalita' in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.

Note:

1Comma 2 sostituito da art. 22, comma 3, L. R. 7/2008

2Articolo sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 16/2008

Art. 72

(Deroga ai divieti)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 71, e' autorizzato il transito su beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche in conformita' a quanto previsto dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 .

Note:

1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 76, L. R. 22/2007

2Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 77, L. R. 22/2007

3Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 5, L. R. 16/2008

4Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 17/2009

Art. 73

(Disciplina del transito)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:

a) le esigenze di pubblica utilita' e pubblico servizio;

b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprieta' o in possesso;

- c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
- d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone diversamente abili.

2. I Comuni provvedono:

- a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane;
- b) ad apporre la necessaria segnaletica;
- c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera b);
- d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;
- e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.

3. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, provvedono:

- a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;
- b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;
- c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;
- d) a predisporre il regolamento di cui al comma 4 sentiti i Comuni interessati.

4. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, adottano apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:

- a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;
- b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;
- c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane;
- d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.

5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.

Note:

1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 4, L. R. 7/2008

2 Articolo sostituito da art. 27, comma 6, L. R. 16/2008

Art. 74

(Sanzioni)

1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 250 euro. La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).

2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle sbarre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dall'amministrazione competente di cui all'articolo 73, comma 2.

3.

(ABROGATO)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 7, L. R. 16/2008

2 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Sezione IV

Difesa fitopatologica dei boschi

Art. 75

(Misure contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche)

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) promuove il monitoraggio, il controllo e l'inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e coordina le azioni di lotta più opportune contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche, mediante il ricorso preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata.

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 26, L. R. 17/2010

Art. 76

(Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie)

1. Nei boschi interessati da infestazioni d'insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l'ERSA, previo accertamento delle cause, dell'entità e della gravità del fenomeno, nonché valutazione della funzione prevalente del bosco, può disporre con carattere d'urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie.

Art. 77

(Modalità di esecuzione dei lavori)

1. La Direzione centrale provvede a effettuare in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario, gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi.

2. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 27, L. R. 17/2010

Art. 78

(Convenzioni)

1. L'ERSA è autorizzata ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni per la gestione dell'inventario fitopatologico e il monitoraggio degli agenti patogeni e dello stato di salute del bosco.

Sezione IV bis

Lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente

Art. 78 bis

(Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente)

1. Ai fini della presente legge sono considerate specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente le specie riportate nell'allegato A.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, l'allegato A può essere integrato con nuove specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010

Art. 78 ter

(Modalita' di esecuzione dei lavori)

1. La Regione e' autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali foreste, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di volontariato e agricole di categoria, dei Comitati per l'amministrazione separata degli usi civici e dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive, nonche' dei proprietari dei terreni infestati.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione competente puo' compiere opera di censimento delle specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e le forme di lotta possibili, attivita' divulgativa.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010

Art. 78 quater

(Estirpazione, taglio e diserbo)

1. L'estirpazione, il taglio e il diserbo delle specie infestanti non sono soggetti ad autorizzazioni o divieti.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010

Capo V

Funzione paesaggistica, turistica e culturale

Sezione I

Tutela dei monumenti naturali

Art. 79

(Funzioni della Regione)

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e ambientale del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove l'individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi e dei boschi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale.

Art. 80

(Definizione di monumenti naturali)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati monumenti naturali i singoli elementi arborei o specifiche aree boscate o formazioni geologiche a esse connesse, di origine naturale o antropica, che, per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione.

Art. 81

(Inventario regionale dei monumenti naturali)

1. La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l'inclusione in un apposito elenco denominato <<inventario regionale dei monumenti naturali>>, contenente:

a) l'esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area su cui gli stessi insistono;

b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l'inclusione nell'inventario e le modalità di segnalazione degli stessi in loco.

2. L'inventario è approvato con decreto del Direttore centrale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, si assume come inventario quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313/Pres..

Art. 82

(Tutela e gestione dei monumenti naturali)

1. È fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell'inventario di cui all'articolo 81, fatti salvi gli interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4.

2. I Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell'inventario sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni previste dalla presente sezione.

3. Il decreto di cui all'articolo 81, comma 2, costituisce titolo per l'apposizione d'indicazioni informative dei beni soggetti a tutela.

4. Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano, mediante specifici interventi conservativi e di manutenzione, la buona conservazione dello stato vegetativo dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti che garantisca il mantenimento delle funzioni assegnate.

Art. 83

(Sanzioni)

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 82, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro per ogni singola pianta distrutta o alterata e il ripristino ambientale, secondo le prescrizioni della Direzione centrale,

fatto salvo il potere di quest'ultima di provvedere d'ufficio, previa diffida, in caso di inerzia del trasgressore, con diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

2. Le sanzioni possono essere ridotte fino a un decimo nei casi di tenuita' del danno.

3.

(ABROGATO)

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Sezione II

Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale

Art. 84

(Promozione turistica delle aree boscate)

1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attivita' connesse alla didattica forestale e ambientale, nonche' al turismo scientifico o sportivo.

2. Ai proprietari di terreni o soggetti delegati le Comunita' montane e le Province erogano contributi per i seguenti interventi:

a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica per l'utilizzo pedonale o con veicoli senza motore;

b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di piccole strutture rivolte alla fruizione delle aree boscate;

c) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti di valenza storica, sportiva, culturale e spirituale.

3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 e' attribuita priorita' agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.

4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), che riguardano la sentieristica classificata dal Club Alpino Italiano (CAI), sono realizzati sentito il CAI del Friuli Venezia Giulia, in conformita' alle previsioni della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attivita' del Club Alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche.

Note:

1Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 22/2012

Art. 85

(Tutela dell'ambiente rurale, dei prati e dei pascoli)

1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, contenendo l'espansione del bosco nel territorio montano e assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio, anche in conformita' alle prescrizioni della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell' attivita' agricola in aree montane), e successive modifiche.

Art. 86

(Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)

1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attivita' agro-forestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.

2.

(ABROGATO)

3. Si considerano abbandonati o incolti:

- a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni;
- b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi che non siano stati oggetto di attivita' selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da almeno venti anni;
- c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni.

4.

(ABROGATO)

Note:

1Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 4, L. R. 10/2010

2Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

3Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

4Comma 4 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Capo VI

Gestione del personale operaio della Regione

Art. 87

(Operai dipendenti)

1. La Regione, per l'effettuazione dei lavori in amministrazione diretta di competenza dei servizi della Direzione centrale, autorizza il Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, in veste di funzionario delegato, ad assumere con contratto di diritto privato, a tempo stagionale o indeterminato, il personale operaio necessario, nonche' a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio secondo le modalita' di cui al titolo VII, capo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nei limiti e con le modalita' fissate dagli strumenti della programmazione regionale.

2. Il personale di cui al comma 1 rimane assegnato alle dipendenze dirette dei direttori dei servizi interessati della Direzione centrale nel numero definito dal Piano operativo regionale, per l'esecuzione dei lavori di rispettiva attribuzione.

Note:

1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 60, lettera c), L. R. 18/2011

Art. 88

(Contratto)

1. In caso di assunzioni con contratto di diritto privato, a tempo stagionale o indeterminato, al personale operaio dipendente si applica, a seconda della tipologia prevalente dei lavori per la quale viene assunto, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini, nonche' per il settore agricolo.

2. Rientrano o sono assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili la manutenzione e il ripristino delle opere ingegneristiche di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, degli immobili di proprieta' regionale, della viabilita' forestale e di servizio, delle opere connesse alle attivita' di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonche' delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile.

3. Sono propriamente attività agricole-forestali quelle selvicolturali, di carattere vivaistico, di miglioramento delle aree verdi o forestali, i tagli colturali e sanitari, le utilizzazioni forestali e i lavori di esclusiva riqualificazione ambientale.

4. Per il personale operaio dipendente il Direttore centrale, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, è autorizzato a sottoscrivere il contratto integrativo regionale di lavoro previsto dal CCNL.

5. Il Direttore centrale è autorizzato altresì a sottoscrivere accordi con le organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi, aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.

6. Ai fini del raggiungimento degli accordi di cui al comma 5, la Giunta regionale emana apposite direttive e autorizza la stipula degli accordi medesimi.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera d), L. R. 18/2011

Art. 89

(Organizzazione aziendale)

1. La Direzione centrale funge da direzione aziendale rispetto ai dipendenti dei Servizi, quali unità produttive dotate di capacità di spesa e di autonomia tecnico-funzionale, ed è autorizzata a esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione del CCNL e degli accordi locali, secondo le modalità previste dal contratto stesso. L'ipotesi conciliativa è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.

2. Per il personale operaio al quale è affidato l'incarico di direttore di cantiere con funzioni di sostituto dell'imprenditore si applica il disposto dell'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali provvede alla stipula delle relative polizze assicurative.

3. Al personale operaio dipendente spetta l'indennità di mensa nella misura e secondo le modalità previste per i dipendenti regionali - area non dirigenziale.

Capo VII

Disposizioni comuni

Art. 90

(Nuova denominazione e attività del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM)

1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna (CeSFAM), istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale

26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche, e' sostituita dalla seguente: <<Fondo regionale per i servizi forestali>>. Gli interventi e i relativi provvedimenti amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali.

2. Con le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1, sono realizzati i seguenti interventi attribuiti alla competenza della Direzione centrale:

a) (ABROGATA);

b) (ABROGATA);

c) (ABROGATA);

d) formazione e aggiornamento professionale, ivi comprese le relative attivita' funzionali e di supporto logistico, la promozione di attivita' di ricerca, di sperimentazione e di didattica;

e) ogni altro intervento rientrante nelle attribuzioni della Direzione centrale e autorizzato dalla Giunta regionale.

3.

(ABROGATO)

3 bis. Il Fondo e' amministrato dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione forestale.

Note:

1Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 30/2007

2Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 17/2008

3Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009

4Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009

5Comma 3 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 11/2011

Art. 91

(Studi, indagini e ricerche)

1. Per le finalita' e gli obiettivi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni nel settore forestale e ambientale, di cui ai capi I, II, III, IV e V del presente titolo e nel settore delle biomasse legnose, mediante apposite convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie e privati professionisti.

2. L'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata, con le modalita' di cui al comma 1, oppure direttamente, a sostenere la spesa per:

- a) progetti pilota nei settori forestale, ambientale e delle biomasse legnose;
- b) formazione e aggiornamento professionale degli addetti ai settori forestale e delle biomasse legnose e attività connesse;
- c) istituzione di borse di studio e attività di formazione superiore nei settori di cui al comma 1;
- d) progetti di marketing territoriale e di sviluppo e tutela delle attività forestali e dei prodotti da esse derivati;
- e) programmi di divulgazione e informazione nei settori di cui al comma 1.

Art. 92

(Sanzioni)

1. In assenza delle prescritte autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonché dal regolamento forestale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

2.

(ABROGATO)

3. In assenza delle prescritte dichiarazioni previste dal regolamento forestale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

4. Chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate o nelle prescrizioni emanate ai sensi della presente legge e del regolamento forestale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

5. Coloro che incorrono in infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle indicate al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti le modalità di taglio ovvero da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore nei casi riguardanti:

- a) l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate;
- b) il taglio e l'eliminazione degli arbusti;
- c) la violazione delle norme sul pascolo.

6. Nei casi di cui al comma 4, è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale l'autorizzazione in sanatoria; in assenza del rilascio è fatto obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del trasgressore.

7. Nel caso d'inadempienza dell'obbligo di cui al comma 6 e previa diffida, la Direzione centrale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.

8.

(ABROGATO)

Note:

1Comma 8 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

2Comma 2 abrogato da art. 130, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 93

(Competenza in materia di sanzioni)

1. All'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1/1984 e successive modifiche, la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.

Note:

1Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 94

(Trattamento di dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, può comunicare a soggetti privati o a enti pubblici economici, nonché diffondere anche sul sito web della Regione i dati personali di cui è in possesso.

Note:

1Parole aggiunte al comma 1 da art. 64, comma 33, L. R. 17/2010

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95

(Regolamento forestale)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, il regolamento di esecuzione della

presente legge, denominato regolamento forestale, con il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di:

- a) pianificazione e programmazione forestale;
- b) disciplina delle attività di gestione forestale;
- c) imprese forestali;
- d) viabilità forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno;
- e) tutela dei boschi;
- f) vincolo idrogeologico e quello per altri scopi di cui al regio decreto 3267/1923 ;
- g) (ABROGATA);
- h) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della presente legge.

Note:

1Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 132, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 132, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 96

(Regolamento sulla flora e fauna)

1. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale.

Art. 97

(Requisiti minimi di uniformità)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, i provvedimenti regionali di applicazione delle discipline comunitarie, nazionali e regionali di settore, nonché le eventuali linee guida approvate dalla Giunta regionale, costituiscono atti di indirizzo e coordinamento contenenti i requisiti minimi di uniformità per l'esercizio delle relative funzioni da parte degli enti locali.

Note:

1Parole aggiunte al comma 1 da art. 64, comma 34, L. R. 17/2010

2Parole soppresse al da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 11/2011

Art. 98

(Disposizioni transitorie)

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione:

a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche;

b) l'articolo 4 del regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., e successive modifiche;

c) il regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., e successive modifiche.

2. Sino al recepimento da parte dell'ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 97 continuano a trovare applicazione:

a) l'articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonché il comma 1 dell'articolo 4, l'articolo 5 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;

b) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura), e successive modifiche.

3. Sino all'entrata in vigore del regolamento sulla flora e fauna continuano a trovare applicazione gli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), e successive modifiche.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 73, comma 4, continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e successive modifiche.

5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le opere di viabilità forestale di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della legge regionale 22/1982, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

5 bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 27, comma 9, L. R. 16/2008

2 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 28, L. R. 12/2009

3 Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 35, L. R. 17/2010

4 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 11/2011

Art. 99

(Modifiche alla legge regionale 22/2002)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), e' inserito il seguente:

<<Art. 1 bis

(Emergenze nel settore forestale)

1. Con le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamita' naturali.

2. Gli interventi perseguono gli obiettivi della prevenzione attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell'eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l'infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali.

3. Gli indennizzi compensano le perdite di reddito derivante dal minor valore degli assortimenti legnosi ottenibili e coprire fino al 100 per cento delle spese necessarie al recupero del materiale legnoso danneggiato, qualora queste siano maggiori del valore del prodotto ottenuto.

4. Gli indennizzi di cui al comma 3 possono essere concessi per quantitativi superiori a 100 metri cubi netti di legname. I soggetti interessati presentano domanda alla struttura territoriale forestale che provvede all'istruttoria e alla valutazione tecnico-economica del danno, o delle spese necessarie al recupero del materiale, per i successivi adempimenti dell'amministratore del Fondo.>>.

Art. 100

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012

Art. 101

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 17/2006)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 37 (Disciplina dell'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, entrano in vigore l'1 gennaio 2008.

Art. 102

(Termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti)

1. I produttori, conduttori di vigneti impiantati anteriormente all'1 settembre 1998, in violazione degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che non hanno presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e successive modifiche, e del comma 2 dell'articolo 16 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., e successive modifiche, possono presentare domanda di regolarizzazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 2007.

Art. 103

(Regolarizzazione dei vigneti)

1. In attuazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al potenziale produttivo, la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate abusivamente tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998 è concessa ai produttori che hanno presentato domanda nei termini e con le modalità previsti dai citati regolamenti comunitari e dal regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con DPR n. 0198/2004 e successive modifiche.

2. Per i vigneti impiantati tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1993 la regolarizzazione è concessa previo versamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.

3. Per i vigneti impiantati tra l'1 settembre 1993 e il 31 agosto 1998 la regolarizzazione è concessa al richiedente che abbia ottemperato a una delle prescrizioni previste dall'articolo 16,

comma 4, del regolamento di attuazione di cui al comma 1, secondo quanto indicato nella domanda ovvero, nel caso di impossibilit  di adempiere a quanto richiesto, a una delle altre forme previste dal medesimo articolo 16, comma 4.

4. La regolarizzazione di cui al comma 3 puo' avvenire:

a) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera a), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione e' concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati;

b) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera b), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione e' concessa previo acquisto di un diritto di reimpianto pari al 150 per cento della superficie irregolarmente impiantata; in tal caso il 50 per cento della superficie eccedente, acquisito a titolo di sanzione, confluisce nella riserva regionale;

c) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d), del decreto del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione e' concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati.

5. Le domande di regolarizzazione presentate dai produttori di cui ai commi 2 e 4 sono concluse entro il termine del 31 dicembre 2007 indicato dal regolamento (CE) n. 1216/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000.

6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il produttore e' tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalle zone interessate, a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di non accoglimento della domanda medesima. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione e' commisurato con riferimento ai mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e sulla base della produzione media aziendale delle ultime tre campagne che precedono la domanda di regolarizzazione.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 2, 4, lettere a) e c), e 6, sono accertate e riscosse nell'unit  previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 104

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 98, sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale);

- b) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 44 (Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
- c) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78);
- d) la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), esclusi gli articoli 13 e 35;
- e) l'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 (modificativo della legge regionale 22/1982);
- f) l'articolo 74 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (modificativo della legge regionale 65/1976);
- g) l'articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (modificativo della legge regionale 65/1976);
- h) la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione), esclusi gli articoli 16, 17 e 18;
- i) gli articoli 52, 53 e 55 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
- j) la legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo);
- k) la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3);
- l) la legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante <<Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale>>);
- m) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale);
- n) l'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);
- o) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale);
- p) l'articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della legge regionale 15/1991);

- q) l'articolo 33 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
- r) l'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
- s) l'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 32 (modificativo della legge regionale 34/1981);
- t) l'articolo 75 (modificativo della legge regionale 15/1991) e i commi da 3 a 4 sexies (riguardanti il personale operaio) dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996;
- u) l'articolo 6 (modificativo della legge regionale 22/1982) e l'articolo 10 (integrativo della legge regionale 9/1990) della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6;
- v) i commi 1 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
- w) gli articoli 72 e 73 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 (modificativi della legge regionale 22/1982);
- x) il comma 7 dell'articolo 9 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) e i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 9/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
- y) l'articolo 39 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (modificativo della legge regionale 15/1991);
- z) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (modificativi della legge regionale 34/1981);
- aa) i commi da 1 a 6, da 9 a 10, da 23 a 54 e il comma 61 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonche' per favorire la gestione dei boschi e le attivita' forestali);
- aa bis) il comma 114 ter dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come aggiunto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001;
- bb) gli articoli da 6 a 10, l'articolo 13 e i commi 4 e 5 dell'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);
- cc) l'articolo 6 e il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale);
- dd) i commi 5 e da 7 a 12 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativi della legge regionale 20/2000);

ee) gli articoli 7 e 11 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 34/1981 e 15/1991);

ff) gli articoli 1 e 4 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 20/2000) e il comma 4 dell'articolo 2 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;

gg) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (modificativo della legge regionale 13/2001);

hh) gli articoli 30 (modificativo della legge regionale 65/1976), 31 (modificativo della legge regionale 34/1981), 34 (modificativo della legge regionale 15/1991), 37 (modificativo della legge regionale 35/1993) e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 (modificativo della legge regionale 13/2001) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 95, L. R. 30/2007

Art. 105

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 9, comma 4, e 40, commi 1 e 2, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione e' rettificata in <<Spese per interventi per assistenza tecnica, indagini, ricerche, sperimentazioni, istruzione forestale e divulgazione, nonche' per le attivita' dell'Osservatorio del Legno e del distretto del legno>>.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 17, commi 1 e 3, 46, comma 2, 53, comma 1, 65, commi 1, 2 e 5, 70, commi 1 e 2, 74, commi 1 e 2, 83, comma 1, 92, commi 1, 3, 4 e 5, visto il disposto di cui all'articolo 93, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unita' previsionale di base 3.5.536 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 982 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di risorse forestali>>e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.

3.

(ABROGATO)

4. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 43, comma 3, sono accertate e riscosse nell'unita' previsionale di base 3.5.1068 dello stato di previsione

dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 984 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento previsto in alternativa al rimboschimento compensativo>>e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.

5.

(ABROGATO)

6.

(ABROGATO)

6 bis. Le entrate derivanti dalla gestione dei lotti boschivi, dalla gestione del patrimonio indisponibile, dalla gestione agricola dei beni immobiliari regionali della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996, accertate e rimosse all'unita' di bilancio 3.1.103 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono finalizzate all'esclusivo finanziamento e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.

6 ter. Le entrate derivanti dall'utilizzazione di piante sul demanio idrico regionale, accertate e rimosse all'unita' di bilancio 3.1.104 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono finalizzate all'esclusivo finanziamento e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.

6 quater. Le entrate derivanti dalla fornitura di piante forestali alla societa' SNAM Rete Gas SpA per ripristini vegetazionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 85, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, accertate e rimosse all'unita' di bilancio 3.2.111 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono finalizzate all'esclusivo finanziamento e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2938 e 2941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 58, comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 75, 76, 77, comma 1 e 78, comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 87, comma 1, 88, commi 1, 4 e 5, e 89, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.7.330.1.150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2960 e 2961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 90, comma 3, e al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unita' previsionale di base 11.6.330.1.2261 <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 - rubrica n. 330 - con riferimento al capitolo 3112 (2.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> e con lo stanziamento complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009.

12. All'onere complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' previsionale di base 11.6.330.1.731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e' corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

13. In relazione al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, la denominazione dell'unita' previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 e' rettificata in <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>> e la denominazione del capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e' rettificata in <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>>.

14.

(ABROGATO)

15. All'onere complessivo di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 14 si fa

fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPB	Cap.	2008	2009
11.6.330.2.3	2836	-40.000	-40.000
11.6.330.2.153	3160	-268.000	-268.000

16.

(ABROGATO)

17.

(ABROGATO)

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

1Comma 5 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007

2Comma 6 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007

3Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007

4Comma 6 ter aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007

5Comma 6 quater aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007

6Comma 3 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008

7Comma 14 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008

8Comma 16 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009

9Comma 17 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009

10Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011

11Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011

12Parole sostituite al comma 6 bis da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011

13 Parole sostituite al comma 6 ter da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011

14 Parole sostituite al comma 6 quater da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011

Art. 106

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.